



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 - 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535
PEC: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it



COD. FISCALE 00370530388

Prot. n. 5360

Li, 17 giugno 2024

ORDINANZA n. 24 del 17 giugno 2024

Oggetto: Disposizione orario di apertura e chiusura del Parco Pubblico denominato "Di Pinocchio e prescrizioni.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende regolamentare l'uso dei parchi giochi e delle aree pubbliche attrezzate, destinati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago e ai giochi dei bambini;

RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire di tali spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza, nonché garantire il rispetto della quiete pubblica negli orari di riposo pomeridiano e serale;

RITENUTO doveroso, pertanto, adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione dei parchi e delle aree attrezzate, soprattutto da parte dei bambini, disponendo l'istituzione di orari di accesso e regole comportamentali;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia urbana;

VISTO l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

L'orario di accesso al Parco Pubblico comunale denominato "Di Pinocchio" sito in Via Cristoforo Colombo è **dalle ore 7:30 alle 22:00**

DISPONE

Nel Parco Pubblico di cui sopra è **espressamente vietato quanto segue:**

- Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli o altri animali, eccetto i mezzi di soccorso e le Forze dell'Ordine;
- guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre bastoni e simili, danneggiare o staccare pali, piante, fiori e foglie;
- collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalle autorità;
- svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;
- praticare atti contro la pubblica decenza;
- fare rumori, schiamazzi o grida;

- l'uso di sirene o di altri strumenti sonori;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili le infrastrutture presenti pubbliche ivi presenti quali giochi, panchine ecc, ed i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolare gravemente il loro funzionamento;
- l'utilizzo delle giostre per persone di età superiore ai 14 anni;
- trattenersi all'interno del Parco al di fuori degli orari prescritti.

RACCOMANDA

- di non introdurre i cani anche se al guinzaglio al fine di evitare che le loro deiezioni possano in qualche modo imbrattare i giochi utilizzati dai bambini;
- di non campeggiare , pernottare ed accendere fuochi,
- di comportarsi in maniera decorosa, di non importunare gli utilizzatori dei parchi con attività di accattonaggio, con vendita ambulante itinerante ovvero con promozioni attività commerciali;
- di non fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini fino a 14 anni e di donne in evidente stato di gravidanza;
- di non gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- di non utilizzare impropriamente le panchine e tutte le strutture ivi presenti;
- di non accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;

Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni ecc..

DISPONE INOLTRE

- 1) L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con:

salvo eventuali responsabilità penali ed il diritto al risarcimento del danno, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) E' ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notifica.
- 3) Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Sindaco documenti e scritti difensivi e chiedere allo stesso di essere sentito, ai sensi della Legge 24/11/1981 n.689.
- 4) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lagosanto e sul sito internet istituzionale.
- 5) Di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Comandi delle Forze dell'Ordine competenti per territorio;
 - Comando del Servizio associato Intercomunale di Polizia Locale;
 - Ai servizi dell'Ente
- 6) Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente Ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

RENDE NOTO

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, 17/06/2024

Il Sindaco
Cristian Bertarelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)